



**Linee Guida per il rinnovo delle convenzioni tra
banca e confidi**

1. Premessa

Negli ultimi anni, lo scenario normativo e operativo dei confidi è profondamente mutato.

La legge di riforma del settore¹ e i suoi successivi provvedimenti attuativi hanno previsto l'obbligo per i confidi di trasformarsi in intermediari finanziari vigilati iscritti nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del TUB², qualora superino i 75 milioni di euro di volume di attività finanziaria; è stato, inoltre, previsto che i confidi possano trasformarsi in banche di credito cooperativo, soluzione che al momento attuale non risulta essere stata adottata da alcun confido.

Le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia³, che attuano i principi sanciti dall'accordo di Basilea 2, prevedono inoltre soluzioni innovative attraverso le quali le banche, a seconda dell'approccio per la misurazione del rischio di credito utilizzato (Standardizzato, IRB di base o IRB avanzato) e della natura giuridica del confido con cui hanno rapporti, possono far valere a fini patrimoniali la copertura del rischio di credito fornita dal confido attraverso la prestazione di garanzie personali, che assume per i confidi vigilati grande importanza, o l'utilizzo di fondi monetari.

A parità di altre condizioni, la presenza di valide forme di protezione del credito rilasciate dai confidi dovrebbe determinare una conseguente riduzione dei costi di accesso al credito per le piccole e medie imprese assistite da tali coperture.

Rispetto alla previgente normativa prudenziale, le nuove regole ampliano la possibilità di riconoscimento degli strumenti di *credit risk mitigation* (CRM) da parte delle banche, specificando in maniera puntuale sia i requisiti giuridici, economici e organizzativi di ammissibilità a fini prudenziali, sia le modalità di calcolo per la determinazione dell'effetto di riduzione del rischio (e quindi del fabbisogno patrimoniale) derivante dall'utilizzo di tali coperture.

Il nuovo quadro regolamentare riconosce inoltre analoghi effetti di mitigazione del rischio del credito anche alle controgaranzie che eventualmente assistano le garanzie personali rilasciate dai confidi, previo il rispetto di una serie di requisiti di cui si tratterà in modo più approfondito nel prosieguo.

La valorizzazione delle tecniche di CRM a fini di riduzione del patrimonio di vigilanza è consentita a tutte le banche, indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito ("Standardizzato", "IRB di base" o "IRB avanzato"), sia pure con alcune differenze relative alla tipologia di strumenti riconosciuti e alle modalità di calcolo dell'assorbimento patrimoniale (cfr. Appendice).

¹ Decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito nella legge n. 236/03.

² Oggi i confidi sono iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco Generale di cui all'art. 106 del TUB prevista dall'art. 155, comma 4 del TUB.

³ "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" – Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.

In particolare, le banche autorizzate all'utilizzo del metodo dei rating interni avanzato (IRB avanzato o AIRB) beneficiano di una maggiore flessibilità gestionale, potendo utilizzare un più ampio spettro di garanzie e incontrando minori vincoli rispetto alle altre banche, in quanto il calcolo della riduzione del rischio è in buona misura rimesso all'autonoma valutazione degli intermediari.

Diversamente, le banche che utilizzano il metodo Standardizzato o quello IRB di base, per riconoscere l'effetto di mitigazione del rischio delle garanzie personali, sono tenute a verificare il rispetto dei requisiti relativi alla natura soggettiva del garante. Con specifico riferimento all'operatività dei confidi, lo status di intermediario finanziario vigilato (conseguente all'iscrizione nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del TUB, di seguito confidi "107") attribuisce automaticamente a tali organismi la qualifica di garanti idonei a rilasciare garanzie personali, valevoli ai fini della riduzione del patrimonio di vigilanza della banca finanziatrice.

Qualora invece il confidi non sia un intermediario finanziario vigilato, la riduzione dell'assorbimento di patrimonio della banca si potrà verificare solo nel caso in cui il confido stesso presenti determinate caratteristiche in termini di solvibilità. È infatti previsto che la qualifica di garante idoneo sia attribuita solo a quei soggetti che dispongano di un *rating* almeno pari ad A-, rilasciato da un'ECAI⁴ riconosciuta dalla Banca d'Italia, ovvero di una probabilità di *default* equivalente, calcolata internamente dalla banca.

Una delle novità di Basilea 2 riguarda poi la possibilità di strutturare operazioni di segmentazione del rischio di credito di un portafoglio in due o più parti ("*tranches*"), caratterizzate da differente grado di subordinazione nel sopportare le eventuali perdite (c.d. operazioni di tipo *tranchéd cover*), mediante l'utilizzo di forme di protezione del credito di tipo reale o personale. Tali operazioni risultano convenienti soprattutto nell'ambito di rapporti tra confidi e banche autorizzate all'utilizzo del metodo dei rating interni, ed in particolare di quello Avanzato, poiché solo queste ultime possono utilizzare gli approcci regolamentari che consentono una maggiore ottimizzazione del capitale.

Sebbene simili operazioni possano essere realizzate mediante il rilascio da parte del confido di forme di protezione del credito di tipo sia reale sia personale, quest'ultima opzione comporta un requisito patrimoniale addizionale per la banca e dunque, ai fini della mitigazione del rischio di credito della banca e a parità di condizioni, risulta più conveniente il rilascio di garanzie reali mediante fondo monetario. In questo caso la configurazione giuridica del confido, come il suo merito creditizio, risultano influenti. Quello che assume invece importanza è la qualità delle imprese socie del confido, poiché tali schemi producono risultati tanto più favorevoli quanto maggiore è la qualità del portafoglio di crediti garantiti e il suo livello di diversificazione.

Per i confidi privi della qualifica di intermediari vigilati (di seguito confidi "106")⁵, la strutturazione di queste operazioni può rivestire grande importanza poiché costituisce una delle soluzioni attraverso le quali far valere l'effetto di mitigazione del rischio di credito della garanzia da essi prestata, consentendo per la banca

⁴ Le ECAI (*External Credit Assessment Institution*) sono agenzie che rilasciano valutazioni sul merito di credito delle controparti.

⁵ Confidi di cui all'art. 155, comma 4, del TUB, iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106.

una riduzione dei requisiti patrimoniali e, per le imprese socie, la possibilità di ottenere migliori condizioni di finanziamento.

Per quanto riguarda i confidi “107”, soprattutto nel caso di rapporti con banche che utilizzano il metodo IRB, le operazioni segmentate di tipo *tranchéd cover* possono invece trovare applicazione in abbinamento all’operatività basata sul rilascio di garanzie personali, in particolare in relazione a specifici fondi sui quali sia costituito un vincolo di destinazione, come nel caso di fondi conferiti sulla base di una precisa e concreta destinazione o per l’esercizio di una determinata attività (ad esempio fondi alimentati da contributi pubblici).

Allo stesso modo, l’utilizzo di garanzie personali, ancorché non riconoscibili quali strumenti di mitigazione del rischio di credito, potrebbe diventare conveniente anche per i confidi “106” qualora questi ultimi possano avvalersi delle controgaranzie rilasciate da soggetti idonei di natura pubblica (vedi punto 7) ovvero operare congiuntamente con confidi “107” di secondo livello (vedi punto 6), in quanto potrebbero usufruire della ponderazione di favore prevista per gli enti pubblici o per le garanzie dei confidi “107”.

È in ogni caso opportuno che la scelta della forma di copertura ottimale derivi da una valutazione caso per caso frutto della collaborazione tra banca e confidi, che insieme possono individuare la tipologia che consente alla banca di ottenere il maggiore effetto di mitigazione del rischio di credito e al confidi di agevolare l’accesso al credito delle imprese associate consentendo loro una maggiore riduzione dei costi, e al confidi stesso un’attività prudente e rispondente ai migliori criteri di economicità.

Tenuto conto del nuovo quadro normativo e dei vincoli convenzionali che legano tradizionalmente banche e confidi nella disciplina dei rapporti tra di essi e l’accesso al credito garantito dalle garanzie collettive da parte delle imprese, è stato elaborato il presente documento, con il quale si intendono individuare, anche alla luce delle eventuali indicazioni della Banca d’Italia, delle linee guida utili a favorire:

- a) la trasformazione dell’attuale operatività basata prevalentemente sull’utilizzo di fondi monetari in una basata:
 - sul rilascio di garanzie personali, in particolare per i confidi “107”;
 - sulla strutturazione di operazioni segmentate c.d. *tranchéd cover* con riferimento ai confidi sia “106” sia “107”;

- b) la sostituzione delle vigenti convenzioni con nuovi accordi che consentano di avviare e disciplinare la nuova operatività.

Per quanto riguarda i confidi tenuti a richiedere l’iscrizione nell’Elenco Speciale (art. 107 TUB), il rinnovo delle convenzioni in essere con le banche è in genere indispensabile sia per eliminare ogni tipo di vincolo sui fondi depositati in vista del rilascio di garanzie personali, sia per adeguare l’operatività basata su fondi monetari alla strutturazione delle operazioni segmentate di tipo *tranchéd cover*.

Nel caso invece dei confidi non vigilati (art. 106 TUB) che intendano mantenere la tradizionale operatività basata su fondi monetari (depositi vincolati), il rinnovo delle convenzioni va specificamente valutato anche in

base alla concreta necessità di disciplinare convenzionalmente operazioni di tipo segmentato, quali strumenti di mitigazione del rischio di credito, se convenienti per banca e confidi e di effettivo vantaggio per le imprese.

2. Trasformazione dell'operatività basata su fondi monetari in una basata sul rilascio di garanzie personali

È opportuno che la trasformazione dell'operatività basata su fondi monetari in una basata sul rilascio di garanzie personali si realizzi in un clima di stretta collaborazione tra banca e confidi, prestando particolare attenzione alle finalità dell'operazione e alla definizione di un nuovo rapporto convenzionale.

Ai fini della trasformazione dell'operatività del confidi è infatti necessario condividere preliminarmente con la banca una nuova convenzione che tenga conto delle prescrizioni e dei requisiti previsti in tema di protezione del credito di tipo personale⁶.

La procedura di trasformazione dell'operatività, in aggiunta agli opportuni incontri preliminari di condivisione informale tra banca e confidi, dovrebbe peraltro seguire una serie di passaggi che assicuri la corretta continuità del rapporto di garanzia.

La trasformazione richiede anzitutto che il confidi comunichi alle banche convenzionate che intende procedere all'iscrizione nell'Elenco Speciale previsto dall'art. 107 del TUB e che, in ragione di ciò, occorre procedere alla revisione delle convenzioni in essere al fine di: *i*) estinguere i vincoli sulle somme, sui titoli e sugli altri valori depositati dal confidi presso le banche a garanzia dei finanziamenti in essere, rendendoli in questo modo computabili nell'ambito del "patrimonio di vigilanza" dello stesso; *ii*) regolare la concessione da parte del confidi di garanzie non più basate su fondi vincolati ma strutturate in modo da essere riconosciute come validi strumenti di mitigazione del rischio in applicazione di Basilea 2.

L'estinzione dei vincoli sopra indicata non presuppone tuttavia il necessario ritiro di tutti i fondi depositati presso le banche e potrebbe essere compatibile con il mantenimento di vincoli temporali al deposito in forma liquida presso la banca di parte dei fondi. In tal caso le parti dovranno condividere questa soluzione e definirne congiuntamente le concrete modalità di realizzazione.

Per procedere allo svincolo, di tutti o parte, dei fondi monetari depositati presso le banche occorre che il confidi fornisca a queste ultime informazioni utili per una corretta valutazione del suo merito creditizio e per una valutazione patrimoniale del confidi attuale e prospettica, che tenga conto dell'eventuale estinzione dei vincoli anche da parte delle altre banche convenzionate.

L'ammontare di cui si chiede lo svincolo dovrebbe essere al netto della quota dei fondi monetari posti a garanzia dei finanziamenti che al momento della richiesta di svincolo risultino in *default*, che peraltro dovrebbero già risultare depositati su specifici fondi a tal fine oppignorati e, fisiologicamente, continuare ad essere trattati secondo il regime convenzionale in vigore al momento del *default* stesso.

⁶ Cfr. Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, titolo II, cap. 2, Parte Prima, Sezione III.

La nuova convenzione volta a regolare i rapporti di garanzia (attuali e futuri) può essere condizionata all'avvenuta iscrizione del confidi nell'elenco ex art. 107 TUB.

Attraverso la previsione della condizione, la convenzione entrerebbe in vigore solo un volta che il confidi sia stato iscritto nell'Elenco Speciale con il contestuale e automatico svincolo dei fondi monetari. Questo consentirebbe al confidi di poter computare i fondi vincolati nel proprio patrimonio di vigilanza e di operare mediante il rilascio di garanzie personali. In mancanza dell'iscrizione nell'Elenco Speciale resterebbero invece valide le convenzioni previgenti con i vincoli eventualmente previsti.

3. Trasformazione dell'operatività basata su fondi monetari in una basata su schemi *tranchèd cover*

Le operazioni di cartolarizzazione che realizzano forme di segmentazione del rischio di credito (cosiddette *tranchèd cover*) sono operazioni complesse sia sul piano giuridico, sia su quello economico e presuppongono un elevato livello di familiarità con la normativa di vigilanza tanto per le banche, che dovranno concretamente applicare le regole di Basilea 2 per calcolare l'effetto di mitigazione del rischio, quanto per i confidi, che dovranno valutare attentamente l'opportunità di strutturare simili operazioni in considerazione dei possibili effetti positivi per i propri associati in termini di accesso al credito e delle conseguenze per essi sul piano patrimoniale.

Nel caso quindi il confidi decida di procedere alla strutturazione di operazioni segmentate può essere necessario un riesame delle convenzioni in essere tra banca e confidi, al fine di renderle conformi alle condizioni e ai requisiti previsti dalla Banca d'Italia in tema di cartolarizzazione, tra i quali figura in particolare l'istituzione di un vincolo sulla quota dei fondi monetari destinata a copertura delle "prime perdite".

Si fa peraltro presente che la copertura delle prime perdite ad opera del confidi, nel caso quest'ultimo sia iscritto all'Elenco Speciale, oltre che tramite la costituzione di un vincolo sul fondo monetario, può essere effettuata mediante la prestazione di una garanzia personale rilasciata dal confidi sulla stessa quota di portafoglio. Va tuttavia rilevato che, a differenza della costituzione del vincolo, che permette alla banca di escludere integralmente la quota di portafoglio di prima perdita coperta dal confidi dal calcolo dei requisiti patrimoniali, l'utilizzo della garanzia personale comporta per la banca un requisito patrimoniale addizionale (la cui entità dipende dal merito creditizio del Confidi), rendendo questa soluzione alternativa – a parità delle altre condizioni – più onerosa per la banca.

Come già evidenziato per le garanzie personali, è opportuno che anche il passaggio a un'operatività basata sulla strutturazione di operazioni segmentate di tipo *tranchèd* avvenga in un clima di stretta collaborazione tra banca e confidi e che insieme si proceda alla definizione di una nuova convenzione.

Per la banca è importante verificare la congruità delle somme depositate presso di essa, in particolare in relazione alla qualità dei crediti garantiti dal confidi e alla capacità di *screening* dello stesso. Di conseguenza, è opportuno per il confidi che intenda operare secondo il modello della *tranchéd cover* mettere a disposizione della banca un quadro completo di informazioni.

Il confidi è viceversa interessato a conoscere l'effetto della garanzia da esso prestata sulle diverse tipologie di clientela, in particolare con riferimento al rating ed al portafoglio (*retail* o *corporate*) nel quale vengono classificate dalla banca. Analogamente a quanto previsto per le garanzie personali, il nuovo regime di garanzia dovrebbe riguardare soltanto i crediti *in bonis*. Quelli in *default* dovrebbero continuare a essere trattati secondo il regime convenzionale in vigore. Le parti possono peraltro decidere di continuare ad applicare la convenzione vigente anche a determinati crediti *in bonis*, o comunque appartenenti a specifiche categorie, al fine di rendere economicamente più efficiente l'operazione.

4. La strutturazione della garanzia personale

Il riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio creditizio per la banca, derivanti dall'utilizzo di garanzie personali, è condizionato al rispetto di una serie di requisiti generali e specifici previsti dalla normativa di vigilanza.

Per questo motivo, ferma restando l'opportunità che la strutturazione della garanzia personale avvenga in stretta collaborazione tra banca e confidi, va tenuto presente che esistono aspetti tecnici, relativi alla natura della garanzia, la cui configurazione esula dall'autonomia decisionale/negoziale di banca e confidi.

In particolare, la garanzia personale rilasciata dal confidi iscritto all'elenco speciale, una volta svincolati i fondi monetari, deve essere strutturata in modo da rispettare i seguenti criteri.

I requisiti generali, diretti ad assicurare la certezza giuridica e l'effettività delle garanzie, riguardano in particolare la validità, l'efficacia, il carattere vincolante dell'impegno giuridico tra le parti e l'azionabilità in giudizio dello stesso, nonché l'opponibilità della garanzia ai terzi in tutte le giurisdizioni rilevanti ai fini della sua costituzione ed escussione.

Quanto ai requisiti specifici, il riconoscimento a fini prudenziali degli effetti di attenuazione del rischio di credito delle garanzie personali è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la protezione del credito deve essere direttamente riferita al finanziamento erogato dalla banca;
- b) l'entità e l'estensione della protezione del credito devono essere chiaramente definite e incontrovertibili;

- c) non devono esistere clausole che possano consentire al confidi di annullare unilateralmente la garanzia. Al riguardo, qualora il contratto attribuisca al confidi la facoltà di recesso, il contratto deve espressamente prevedere la salvaguardia della copertura relativamente agli obblighi sorti prima dell'esercizio del recesso;
- d) il contratto di protezione del credito non deve contenere alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto della banca finanziatrice e che possa determinare uno dei seguenti effetti:
- esonerare il confidi dall'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui l'impresa non abbia versato gli importi dovuti;
 - consentire al confidi di ridurre la durata della protezione del credito;

A questo riguardo, secondo quanto precisato dalla Banca d'Italia⁷, la previsione di obblighi in capo alla banca finanziatrice che risultino sotto il pieno controllo della stessa (come, ad esempio, l'obbligo di comunicare al garante il primo mancato pagamento del debitore, ovvero gli altri obblighi informativi, come specificati al successivo punto 9, previsti in capo alla banca), non rappresenta una "condizione" e risulta dunque ammissibile. Vanno tuttavia evitate clausole troppo generiche e difficilmente verificabili (come ad esempio l'obbligo di porre in essere tutte le cautele per evitare il *default* del debitore) che potrebbero essere facilmente eccepite dal garante al momento dell'escussione della garanzia e dunque far perdere, per la banca, la certezza del rimborso. La possibilità che le clausole inserite nel contratto di protezione del credito siano sotto l'effettivo controllo della banca andrà comunque valutata anche in considerazione delle capacità organizzativo-gestionali della banca stessa.

- e) in caso di inadempimento dell'impresa, la banca deve avere il diritto di rivalersi tempestivamente sul confidi per le somme coperte dalla garanzia. In particolare, il pagamento non può essere subordinato alla condizione che la banca creditrice si rivalga in primo luogo sull'impresa, ovvero il contratto di garanzia non deve attribuire al confidi la facoltà di opporre il beneficio della preventiva escussione dell'impresa garantita.

Al riguardo, la Banca d'Italia, nel caso di garanzie mutualistiche di tipo personale, considera rispettato tale requisito anche qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni⁸:

- sia previsto in capo alla banca il diritto di ottenere tempestivamente un "pagamento provvisorio" da parte del confidi, corrispondente a una stima attendibile dell'importo delle perdite economiche che la banca stessa potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, in proporzione alla copertura della garanzia personale.

⁷ Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, cap. 2, sez. III, par. 5.2, lett. d), nota 1.

⁸ Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, titolo II, cap. 2, sez. III, art. 7.

Nel caso si intenda inserire questa previsione, sarà la banca, in base alle valutazioni effettuate sulle perdite sperimentate in relazione allo specifico confidi, a determinare l'ammontare del "pagamento provvisorio" alla luce dei criteri sopra indicati;

- gli effetti di protezione delle perdite assicurati dalla garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustifichino il trattamento prudenziale come garanzia personale.

In tal caso la banca, sulla base di una propria prudente valutazione degli effetti di protezione della garanzia del confidi in termini storici e prospettici, può far valere l'effetto di mitigazione del rischio della garanzia senza che sia necessario un pagamento tempestivo, nemmeno a titolo provvisorio, da parte del confidi stesso. L'escussione della garanzia del confidi avverrà di conseguenza dopo quella del garantito. È in ogni caso necessario che la banca sia in condizione di poter dimostrare, nei confronti della Banca d'Italia, la robustezza dei modelli di analisi e la scientificità delle valutazioni effettuate alla base della decisione di adottare tale soluzione alternativa.

- f) la garanzia personale deve coprire la totalità dei pagamenti cui è tenuta l'impresa rispetto al credito, senza possibilità di fissare soglie massime ("cap") che limitino l'ammontare complessivo delle somme rimborsabili dal confidi. Quando taluni tipi di pagamenti sono esclusi dalla garanzia personale, le banche sono obbligate infatti a correggere il valore riconosciuto della garanzia in modo da tenere conto della limitazione della copertura;

- g) la garanzia deve essere un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal confidi.

Al ricorrere dei suddetti requisiti le banche possono attenuare il rischio di credito connesso alla quota garantita del finanziamento dell'impresa applicando il "principio di sostituzione", ovvero sostituendo il coefficiente di ponderazione (per le banche *Standardised*), o la probabilità di *default* (per le banche IRB), riferibile a quest'ultima con quella attribuibile al confidi "107" garante.

Si segnala inoltre che, per quanto riguarda i rapporti convenzionali tra confidi "107" che siano dotati di elevato *standing* creditizio e banche che adottano il metodo dei *rating* interni, in alternativa al principio di sostituzione può essere applicato il cosiddetto approccio del "*double default effect*" al fine di ottenere un maggiore effetto di mitigazione del rischio di credito in termini di minor assorbimento patrimoniale per le banche. Va tuttavia tenuto presente che l'utilizzo di tale metodo di calcolo del requisito patrimoniale richiede che le garanzie rispettino ulteriori specifici requisiti soggettivi e oggettivi⁹. Al riguardo può essere opportuno far riferimento ad entrambi i metodi di calcolo nella convenzione tra banca e confidi, subordinandone la scelta ad una valutazione da effettuarsi caso per caso e di concerto tra banca e confidi.

⁹ Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 -Titolo II, Cap. 2, Parte Prima, Sez. IV, Sottosez. 2, par. 8.

5. La strutturazione delle operazioni *tranchèd cover*

Ai fini della strutturazione di operazioni di tipo *tranchèd cover*, è necessario rispettare i requisiti previsti dalla normativa di vigilanza ai fini del riconoscimento di simili operazioni quali strumenti di mitigazione del rischio di credito.

In particolare è necessario:

- a) in caso di operazioni a valere su fondi monetari già vincolati a fronte di operazioni in essere, individuare, posizione per posizione, il portafoglio che si intende segmentare secondo lo schema *tranchèd cover* oppure, laddove si tratti di operazioni strutturate *ex novo*, identificare, di comune intesa con la banca, i criteri di selezione delle nuove operazioni inquadrabili in tale schema (simile ipotesi si può verificare, ad esempio, qualora il confidi riceva contributi pubblici sui quali sia impresso un vincolo di destinazione e decida di trattarli utilizzando lo schema *tranchèd cover*); è peraltro possibile prevedere che il portafoglio oggetto di simili operazioni *tranchèd cover* sia rotativo o variabile nel tempo;
- b) condividere con la banca l'ammontare di componente del portafoglio garantito che supporterà le "prime perdite" (c.d. *tranche junior*);
- c) nei casi in cui il confidi non garantisca la *tranche junior* per intero, stabilire la quota di tale componente che sarà coperta dal fondo monetario del confidi e quella che sarà invece assorbita dalla garanzia patrimoniale della banca;
- d) costituire un vincolo sulla quota di competenza del confidi in favore della banca, in forza del quale il confidi consideri indisponibili i titoli o altri valori destinati a copertura delle "prime perdite", al fine di rispettare in particolare i requisiti di certezza e tempestività di realizzo della garanzia previsti dalla normativa. Tale vincolo potrebbe essere costituito da una garanzia pignorativa sul fondo monetario del confidi.

Nelle convenzioni tra banca e confidi è inoltre opportuno precisare espressamente che:

- e) nei casi in cui il confidi non garantisca la *tranche junior* per intero, le "prime perdite" verranno assorbite congiuntamente dal fondo monetario depositato dal confidi e dal patrimonio della banca in proporzione alle quote di propria competenza, come definite alla lettera c);
- f) nulla potrà essere chiesto dalla banca al confidi per le perdite eccedenti il valore del fondo monetario vincolato¹⁰.

¹⁰ Circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 –Cap. XII, sez. IV, Parte I, sez. III.

6. Confidi di secondo grado

Va considerata la possibilità di concludere convenzioni multilaterali qualora nelle operazioni di copertura del rischio di credito dell'impresa finanziata sia coinvolto più di un confidi come, in particolare, nel caso di un intervento di un confidi 107 di secondo grado che si affianchi a quello di un confidi 106 di primo grado.

In questa ipotesi, il confidi di secondo grado potrebbe ad esempio operare insieme al confidi di primo grado: *i*) intervenendo in garanzia, congiuntamente al confidi di primo grado, sulla medesima quota di esposizione garantita da quest'ultimo, assicurando l'attenuazione del rischio di credito connessa alla sua migliore ponderazione; *ii*) contribuendo, attraverso la propria garanzia personale, a strutturare operazioni *tranchéd cover* oppure a migliorare la ponderazione delle operazioni *tranchéd cover* poste in essere dal confidi di primo grado attraverso i suoi fondi rischi.

L'utilizzazione delle forme mutualistiche di garanzia eleggibili per i confidi, indicate nel precedente punto 4, lett. e), può consentire una disciplina convenzionale differenziata degli interventi in garanzia del confidi di primo grado e di quello di secondo grado sotto il profilo del rispetto del requisito della tempestività della rivalsa sul garante. Per esempio, può essere prevista l'utilizzazione di tali forme mutualistiche solo con riguardo al confidi di secondo grado caratterizzando così diversamente il ruolo dei due confidi, sempre che ciò risponda anzitutto alle loro indicazioni.

7. L'utilizzo delle contro-garanzie

Il nuovo quadro regolamentare riconosce effetti di mitigazione del rischio del credito anche alle controgaranzie che eventualmente assistano le garanzie personali (strutturate in modo conforme ai criteri di cui al punto 4), rilasciate dal confidi e che rispettino determinati requisiti¹¹.

Condizione fondamentale affinché tali coperture siano valide a fini patrimoniali è che la banca, nel caso di insolvenza del garante, rilevata al momento dell'escussione, possa escutere direttamente il controgarante per le somme coperte dalla controgaranzia.

Ciò premesso, quando un'esposizione è protetta da una garanzia personale che è a sua volta assistita dalla controgaranzia di uno dei soggetti ammessi (ovvero Stati sovrani e banche centrali; enti del settore pubblico ed enti territoriali; o banche multilaterali di sviluppo), la banca può attenuare il rischio di credito connesso alla quota di finanziamento controgarantita sostituendo il coefficiente di ponderazione (per banche *Standardised*), o la probabilità di *default* (per le banche IRB), riferibile al Confidi con quella attribuibile al controgarante. Tale possibilità è condizionata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

¹¹ Cfr. Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006- Titolo II, cap. 2, Parte Prima, Sezione III, Sottosez. 2, par. 5.5.

a) la controgaranzia deve coprire tutti gli elementi di rischio di credito dell'esposizione protetta. In particolare per le controgaranzie rilasciate da Fondi statali o regionali, tale condizione impone che l'effetto di mitigazione del rischio di credito può essere fatto valere se:

- l'importo delle coperture complessivamente rilasciate dal singolo Fondo non eccede il patrimonio dello stesso. In altri termini, è necessario che si operi senza la logica del moltiplicatore, comune alla maggior parte dei fondi di garanzia dove il valore complessivo delle coperture rilasciate è solitamente pari ad un multiplo delle disponibilità finanziarie del fondo;

ovvero

- lo Stato o la Regione assumono un esplicito impegno idoneo ad assicurare al Fondo i mezzi necessari ad onorare le eventuali perdite eccedenti la dotazione patrimoniale del Fondo stesso.

b) la garanzia principale e la controgaranzia soddisfano i requisiti specifici delle garanzie personali precedentemente descritti al punto 4, fatto salvo che la controgaranzia può non essere riferita in modo diretto all'obbligazione principale;

c) la banca è in grado di dimostrare che la copertura è solida e che non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della controgaranzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta da parte del controgarante.

Tra gli strumenti per favorire l'accesso al credito attualmente presenti in Italia, che rispettano le condizioni anzidette, figura il Fondo di Garanzia per le PMI¹² che sin dal 2006 rilascia coperture strutturate secondo i criteri elencati all'interno del paragrafo 4 e, a seguito dell'emanazione della legge n. 2/09, beneficia anche della garanzia di ultima istanza dello Stato per le eventuali perdite eccedenti il fondo di dotazione (requisito necessario per il rispetto delle condizioni di cui al punto a). La legge anzidetta specifica inoltre che il 30% delle disponibilità del Fondo debbano essere utilizzate per la prestazione di controgaranzie in favore dei confidi.

In questo modo, ferma restando la presenza di garanzie conformi ai criteri di cui al paragrafo 4¹³, la banca può applicare all'esposizione garantita la ponderazione di favore prevista per lo Stato Italiano (attualmente pari allo 0%), indipendentemente dalla configurazione giuridica del confidi (intermediario 106 o 107).

In ogni caso, al fine di assicurare l'efficacia di tali controgaranzie con il conseguente beneficio patrimoniale, è necessario che le convenzioni tengano conto degli specifici termini, procedure e condizioni previsti nell'ambito della disciplina inerente l'operatività dei fondi pubblici di garanzia, richiamando le medesime clausole rilevanti ivi contenute.

¹² Cfr. legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a) e legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 15.

¹³ Cfr. condizioni di cui al punto b).

8. Escussioni, procedure concorsuali, transazioni

E' necessario che le convenzioni contengano chiare indicazioni sulla ripartizione tra banca e confidi di diritti e oneri relativi, in caso di inadempimento o insolvenza dell'impresa garantita, alle eventuali esecuzioni forzate individuali, procedure concorsuali e transazioni.

In particolare, andrebbe espressamente regolato, qualora il confidi sia stato escusso in via definitiva dalla banca, l'eventuale conferimento a quest'ultima di un mandato con rappresentanza per il recupero della quota di perdita relativa al credito garantito assunta dal confidi, anche attraverso azioni esecutive individuali oppure nell'ambito di procedure concorsuali.

In presenza di pagamenti provvisori da parte del confidi, è opportuno che resti fermo e sia ribadito l'obbligo per la banca di attivarsi, anche nell'interesse del confidi e con la diligenza professionale che utilizzerebbe qualora i crediti fossero esclusivamente propri, per il recupero del credito garantito con esecuzioni forzate individuali o nell'ambito di procedure concorsuali. Dovrebbero essere indicati criteri di determinazione della perdita finale con riguardo sia ad altri eventuali garanti, sia ai costi di recupero (per esempio, spese legali), sia al calcolo degli interessi. Dovrebbe infine essere disciplinata l'utilizzazione a titolo definitivo o la restituzione del pagamento provvisorio a suo tempo effettuato dal confidi, e indicati tempi e modalità del versamento dell'eventuale conguaglio.

In entrambi i casi andrebbero disciplinate le eventuali rinunce e la conclusione di transazioni, occorrendo in ogni caso l'espresso assenso del confidi.

Devono essere specificamente regolamentati i flussi informativi (v. punto 9).

9. Flussi informativi

Il rinnovo delle convenzioni, indipendentemente dalla tipologia di copertura prescelta, dalla natura di intermediario finanziario del confidi e dall'approccio utilizzato dalla banca per la misurazione dei rischi, presuppone un continuo scambio di informazioni, in particolare al fine di ottenere un effettivo riconoscimento delle tecniche di mitigazione del rischio di credito.

La trasformazione dell'operatività basata su fondi monetari in una basata sul rilascio di garanzie personali comporta per la banca un mutamento nelle logiche valutative. Se con un'operatività del primo tipo essa poteva limitarsi ad effettuare l'analisi del merito creditizio del prestatore (essendo il deposito posto a garanzia dell'operazione costituito da denaro contante), il passaggio alle garanzie personali determina – in particolare per le banche che adottano uno dei metodi IRB - la necessità di una valutazione puntuale del merito creditizio, oltre che dell'impresa, anche del confidi.

Per le banche che adottano il metodo standardizzato, come già ricordato, le garanzie rilasciate da un confidi configurato come intermediario vigilato (fatto salvo quanto previsto al punto 4) risultano automaticamente idonee alla mitigazione del rischio di credito, consentendo l'applicazione di una ponderazione di favore pari al 20%. In mancanza di tale qualifica, la riduzione del patrimonio della banca si verifica solo nel caso in cui il confidi disponga di un *rating* almeno pari ad A-, rilasciato da un'ECAI riconosciuta dalla Banca d'Italia, ovvero di una probabilità di *default* equivalente, calcolata internamente dalla banca.

Per le banche che adottano uno dei due metodi IRB, l'assorbimento di capitale del finanziamento, a seguito dell'intervento del confidi, sarà tanto minore quanto maggiore è la solvibilità di quest'ultimo. Per tale ragione, è nell'interesse comune che la banca sia messa in grado di effettuare una stima puntuale della probabilità di *default* o del tasso di recupero (solo per le banche AIRB) associati all'esposizione garantita. È di conseguenza necessario che il confidi fornisca alla banca tutte le informazioni utili ad una valutazione della propria situazione patrimoniale.

Diverso è il caso delle operazioni cd. *tranchéd cover* in cui – come già accennato - la configurazione giuridica del confidi e il suo merito creditizio risultano ininfluenti. In questo caso, assumendo importanza soprattutto la qualità dei soggetti garantiti, il confidi può limitarsi a fornire alla banca unicamente quelle informazioni utili ad una valutazione puntuale della situazione patrimoniale delle imprese associate.

È in ogni caso essenziale che le parti si impegnino a fornire reciproche informazioni su qualsiasi atto o fatto che possa compromettere il buon esito delle operazioni di finanziamento.

a) Flusso confidi-banca

È importante che il confidi che intenda rilasciare garanzie personali si impegni a fornire alla banca le informazioni relative alla propria situazione economica e patrimoniale, i dati relativi all'esposizione dei propri fondi rischi, anche in relazione alle convenzioni stipulate con altre banche, nonché ogni informazione rilevante concernente l'intero portafoglio di garanzie rilasciate, al fine di consentire alla banca una valutazione puntuale del proprio merito creditizio.

Come detto, il confidi che opti per un'operatività di tipo *tranchéd cover* può invece fornire alla banca unicamente le informazioni utili ad una valutazione puntuale della situazione patrimoniale delle sole imprese associate.

È inoltre opportuno che il confidi comunichi periodicamente alla banca:

- a) l'eventuale presenza di controgaranzie sulle coperture rilasciate dal confidi;
- b) l'eventuale gestione di fondi pubblici da parte del confidi e la *compliance* di tale operatività con la disciplina degli aiuti di stato sotto forma di garanzie;
- c) l'esistenza di ulteriori rapporti tra le imprese socie ed altri garanti e/o finanziatori;

- d) informazioni sugli atti o fatti di maggiore gravità che possano compromettere il buon esito delle operazioni di finanziamento e (o) di garanzia o di quelle di recupero.

b) Flusso banca-confidi

Nell'ambito della convenzione la banca si impegna a fornire al confidi le informazioni necessarie a permettere un efficace monitoraggio della salute delle imprese associate. Tale previsione risulta anche necessaria al fine di consentire ai confidi iscritti all'elenco speciale di adempiere alle segnalazioni di vigilanza che, in qualità di intermediari vigilati, saranno tenuti a effettuare.

I confidi "107" dovranno inoltre comunicare periodicamente alla Centrale dei Rischi l'esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati. Tale comunicazione riguarda, tra l'altro, l'ammontare di garanzia "accordato" e l'ammontare di garanzia "utilizzato". In particolare è necessario che quest'ultimo dato, essendo di regola noto in via diretta ai soli enti finanziatori, sia oggetto di apposita comunicazione periodica da parte della banca al confidi.

Anche con l'obiettivo di agevolare il confidi nelle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, la banca dovrà comunicare periodicamente al confidi informazioni su:

- a) l'ammontare e le condizioni dei fidi sia concessi, sia concretamente erogati all'impresa in presenza di garanzia consortile;
- b) l'eventuale mancato pagamento o ritardo di pagamento da parte del soggetto finanziato di una somma in scadenza a termini di contratto;
- c) le posizioni incagliate o in sofferenza, anche relative a fidi concessi all'impresa, diversi da quelli garantiti;
- d) informazioni sul merito creditizio dell'impresa, secondo le modalità che verranno stabilite bilateralmente tra banca e confidi all'interno della convenzione;
- e) informazioni relative all'avvio, all'andamento e all'esito delle esecuzioni individuali, delle procedure concorsuali e delle transazioni concernenti il credito garantito;
- f) informazioni sugli atti o fatti che possano compromettere il buon esito delle operazioni di finanziamento e (o) di garanzia o di quelle di recupero.

c) Standard per il trasferimento delle informazioni

Al fine di agevolare lo scambio delle informazioni sopradescritte è indispensabile individuare uno standard informativo che permetta ai confidi che operano con una pluralità di banche o alle banche che hanno rapporti con più confidi di poter comunque utilizzare un linguaggio unico.

In particolare è opportuno:

- che lo scambio dei flussi informativi tra banca e confidi avvenga tramite un canale telematico;
- ricercare uno standard informativo.

APPENDICE

1. Il riconoscimento della garanzia nell'approccio *Standardised*

La Tabella 1 riassume le diverse possibili soluzioni operative, a disposizione delle banche che utilizzano il metodo *Standardised*, a seconda che il Confidi si configuri come intermediario "106" ovvero come intermediario "107", e per ciascuna di queste due forme giuridiche, a seconda che il Confidi operi secondo la logica del fondo monetario o scelga di rilasciare garanzie fideiussorie. Nella tabella viene anche indicato, ove predeterminabile o applicabile, a quanto ammonta l'assorbimento patrimoniale per la banca e per il confidi nelle diverse combinazioni.

Tabella 1 – Riconoscimento garanzia Confidi nel metodo *Standardised*

	Tipologia di garanzia	Requisiti e modalità di trattamento	Assorbimento patrimoniale per la banca	Assorbimento patrimoniale per il Confidi
Confidi "106"	Fideiussione	<p><u>Requisiti oggettivi:</u> diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta (o previsione del meccanismo dell'anticipo).</p> <p><u>Requisiti soggettivi:</u> rating del Confidi almeno pari ad A-</p> <p><u>Approccio utilizzabile:</u> sostituzione del coefficiente di ponderazione</p>	<p><u>rating Confidi</u></p> <p>4% tra A+ e A- (RW = 50%)</p> <p>1,6% > A+ (RW = 20%)</p>	N.A.
	Garanzia su fondo rischi	<p><u>Approccio utilizzabile:</u> applicazione delle regole previste per la cartolarizzazione sintetica (cd. schema <i>tranché cover</i>).</p> <p>Conveniente solo in caso di: i) portafoglio con <i>rating</i>; ii) portafoglio <i>unrated</i> ma garantito al 100%</p>	<p>100% sulla quota di <i>tranche junior</i> trattenuta (RW = 1250%)</p> <p>0% sulla <i>tranche</i> coperta dal fondo monetario del confidi</p>	N.A.
Confidi "107"	Fideiussione	<p><u>Requisiti oggettivi:</u> diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta (o previsione del meccanismo dell'anticipo).</p> <p><u>Requisiti soggettivi:</u> nessuno</p> <p><u>Approccio utilizzabile:</u> sostituzione del coefficiente di ponderazione. <i>Risk-weight</i> pari al 20%.</p>	1,6% (RW = 20%)	<p>STANDARDISED 6% (per imprese <i>corporate</i>-RW:100%), 4,5% (per imprese <i>retail</i> RW:75%)</p> <p>IRB N.D. (dipende da qualità imprese)</p>
	Garanzia su fondo rischi	Identico al caso del Confidi "106"	<p>100% sulla quota di <i>tranche junior</i> trattenuta (RW = 1250%)</p> <p>0% sulla <i>tranche</i> coperta dal fondo del confidi</p> <p>1,6% se la copertura del confidi è di tipo personale (RW = 20%)</p>	<p>N.A. se la garanzia sulla <i>tranche junior</i> è di tipo reale</p> <p>100% se la garanzia sulla <i>tranche junior</i> è di tipo personale (RW = 1666,67%)</p>

2. Il riconoscimento della garanzia nell'approccio IRB

La Tabella 2 riassume le diverse possibili soluzioni operative, a disposizione delle banche che utilizzano il metodo IRB di base, a seconda che il Confidi si configuri come intermediario "106" ovvero come intermediario "107", e per ciascuna di queste due forme giuridiche, a seconda che il Confidi operi secondo la logica del fondo monetario o scelga di rilasciare garanzie fideiussorie. Nella tabella viene anche indicato, ove predeterminabile o applicabile, a quanto ammonta l'assorbimento patrimoniale per la banca e per il confidi nelle diverse combinazioni.

Tabella 2 – Riconoscimento garanzia Confidi nel metodo IRB

	Tipologia di garanzia	Requisiti e modalità di trattamento	Assorbimento patrimoniale per la banca	Assorbimento patrimoniale per il Confidi
Confidi "106"	Fideiussione	<p>IRB Foundation Requisiti oggettivi: identici a quelli del metodo STA. Requisiti soggettivi: PD del Confidi almeno pari a quella corrispondente ad un rating A-</p> <p>Approccio utilizzabile: sostituzione della PD nella formula di ponderazione</p> <p>IRB Advanced Nessun requisito soggettivo ed oggettivo</p> <p>Approcci utilizzabili: i) sostituzione della PD nella formula di ponderazione; ii) riduzione del valore di LGD associato all'esposizione</p>	N.D. (dipende da qualità del confidi e caratteristiche del finanziamento)	N.A.
	Garanzia su fondo rischi (Tranched Cover)	<p>Approccio utilizzabile: applicazione delle regole previste per la cartolarizzazione sintetica (cd. schema <i>tranched cover</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Supervisory Formula Approach</i> - <i>Rating Based Approach</i> (in caso di portafoglio segmentato con rating) 	N.D. (dipende dalle caratteristiche del portafoglio segmentato, in particolare se si utilizza la <i>Supervisory Formula</i>)	N.A.
Confidi "107"	Fideiussione	<p>IRB Foundation Identico al caso del Confidi "106"</p> <p>IRB Advanced Nessun requisito soggettivo ed oggettivo</p> <p>Approcci utilizzabili: i) sostituzione della PD nella formula di ponderazione; ii) riduzione del valore di LGD associato all'esposizione; iii) applicazione del <i>Double Default Approach</i></p>	N.D. (dipende da qualità del confidi e caratteristiche del finanziamento)	<p>6% (per imprese <i>corporate</i>-RW:100%), 4,5% (per imprese <i>retail</i> RW:75%)</p> <p>IRB N.D. (dipende da qualità imprese)</p>
	Garanzia su fondo rischi (Tranched Cover)	<p>IRB Foundation e Advanced Identico al caso del Confidi "106"</p>	N.D. (dipende dalle caratteristiche del portafoglio segmentato, in particolare se si utilizza la <i>Supervisory Formula</i>)	<p>N.A. se la garanzia sulla tranche junior è di tipo reale</p> <p>100% se la garanzia sulla tranche junior è di tipo personale (RW = 1666,67%)</p>